

GRUPPO **SISTEMI**
SALERNO SERVIZI IDRICI
(già Salerno Sistemi S.p.A.)

REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

(rif. Regolamento Generale Aziendale Privacy - art. 15)

(approvato con Delibera CdA n. 57 del 22/10/2020)

Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza.....	4
Art. 4 – Diretta visione delle immagini.....	4
Art. 5 – Trattamento dei dati personali	4
CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	5
Art. 6 – Titolare.....	5
Art. 7 – Designato	5
Art. 8 – Funzioni del Designato	5
Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	6
Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	6
Art. 11 – Accesso ai sistemi e credenziali	6
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	7
Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi	7
Art. 14 – Obblighi degli operatori.....	8
Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	8
Art. 16 – Diritti dell'interessato	9
Art. 17 – Sicurezza dei dati	10
Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati	10
Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	10
Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	10
Art. 21 – Comunicazione	10
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	10
Art. 22 – Tutela	10
Art. 23 – Modifiche regolamentari	10
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 24 – Tutela dei dati personali.....	11
Art. 25 – Pubblicità del regolamento	11
Art. 26 – Rinvio dinamico.....	11
Art. 27 – Entrata in vigore	11

Allegati

1. Registro degli Accessi alla Visione delle Immagini Videoregistrate
2. Richiesta di accesso a videoregistrazioni degli impianti di videosorveglianza di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato in Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per **"titolare"**, Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"designato"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza in Sistemi Salerno-Servizi Idrici si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. I dispositivi di gestione e archiviazione immagini sono installati in appositi rack e dotati di misure di sicurezza idonee alla tipologia di trattamento; per la sola visione delle immagini in real-time, sono installati dei monitor presso la sala di telecontrollo aziendale.
3. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata alle aree aziendali di interesse per la sicurezza (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
2. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L’attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della sicurezza in ambito aziendale;
 - vigilare in materia di sicurezza, sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti aziendali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione sul territorio di pertinenza aziendale;
 - tutelare la sicurezza.
5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza ed in particolare:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio di competenza aziendale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai dipendenti ed agli utenti;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) a tutela della sicurezza pubblica;
- d) al controllo di determinate aree;
- e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco-piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti.

8. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Titolare

Il Titolare del trattamento è Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., con sede in viale A. De Luca, n. 8 - Salerno, nella persona del Legale Rappresentante della Società.

Il Titolare custodisce le chiavi degli armadi rack per la conservazione delle immagini, nonché le credenziali per l’utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Designato

1. Il Titolare del Trattamento deve individuare il designato al trattamento dei dati personali rilevati e procedere alla formale designazione, ai sensi per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lett. e).
2. Il designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni organizzative e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, opportunamente identificati e nominati mediante atto formale del titolare su indicazione del designato, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del designato.
6. Il designato custodisce le chiavi degli armadi rack per la conservazione delle immagini, nonché le credenziali per l’utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Funzioni del Designato

Il Designato:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679;

- redige di comune accordo con il titolare le istruzioni operative per gli incaricati e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di accesso degli interessati, prodotte sulla modulistica allo scopo predisposta, provvedendo a registrare le richieste sullo specifico registro e ad archiviare a norma;
- evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali, secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste stesse;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- registra sull'apposito registro e comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi, se del caso e sentito il parere del Responsabile delle Protezione Dati, la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al designato ed agli incaricati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal designato al trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Azienda di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il designato al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento su indicazione del designato individua gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei dipendenti dell'Azienda.
Incaricherà formalmente, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza.
2. Gli incaricati andranno nominati tra i dipendenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata alle sole strutture aziendali.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e credenziali

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Titolare ed al Designato, come indicati nei punti precedenti.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio aziendale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Sono inoltre collegate ad un sistema di gestione ed archiviazione sia di tipo analogico sia di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno visionati su monitor ubicati nella sala di telecontrollo aziendale. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo a **7 giorni solari**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. Il monitor dell'impianto di videosorveglianza è collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del designato e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal designato e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dei locali aziendali.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al designato ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- Alla ditta di Manutenzione dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro "**registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali aziendali, nel quale sono riportati:

- *Data*
- *Cognome*
- *Nome*
- *N. prot. Richiesta*
- *N. prot. Esito*
- *Data visione*
- *Ora di Inizio visione*
- *Ora di Fine Visione*
- *Tipi di dati coinvolti*
- *Provvedimenti adottati a seguito della visione*

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere (angolo di visione,...) da parte del designato e degli incaricati dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento (rif. art. 12 c. 3) e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nelle aree e nei locali aziendali.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del designato al trattamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Azienda in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento si obbliga ad affiggere un'adequata segnaletica permanente, conforme al dettato normativo, nelle aree e nei locali aziendali in cui sono posizionate le telecamere.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. L'Azienda si obbliga a comunicare all'utenza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del presente art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile della protezione dei dati e del designato del trattamento oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del designato, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni solari previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni solari dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse oltre che al Designato al trattamento, anche al titolare o al responsabile della protezione dei dati (DPO) mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica sulla specifica modulistica allo scopo definita, e si dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni solari.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

Agli specifici armadi rack, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale allo scopo designato/incaricato, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e incaricato ed autorizzato ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali¹

La materia è regolamentata per l'intero dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento.

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Azienda a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata decorsi i termini normativamente previsti.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari aziendali dovranno essere immediatamente recepiti.

¹ l'articolo 82 del Regolamento disciplina nello specifico il risarcimento del danno per violazione della privacy.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Tutela dei dati personali

L'Azienda garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 26 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti nazionali o sovranazionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.